

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 21 dicembre 2017

OGGETTO: DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI

Il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti o sulle importazioni di beni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo – e non quindi entro il termine più lungo della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita dello stesso. Tutto ciò a decorrere dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017¹.

Il nuovo testo del primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, così modificato dal D.L. 50/2017, consente, nella sostanza, di portare in detrazione l'Iva sugli acquisti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è sorta l'esigibilità² dell'imposta medesima³. Così l'Iva relativa a beni consegnati o servizi pagati nel 2017 potrà essere portata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione Iva annuale dell'anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.

¹ Per le fatture datate 2015 o 2016 valgono i vecchi termini, vale a dire rispettivamente il 30 aprile 2018 e il 30 aprile 2019, come disposto dal comma 2-bis, dell'art. 2 del D.L. 50/2017.

² L'imposta diviene esigibile per l'Erario nel momento in cui l'operazione si considera effettuata a norma dell'art. 6, del D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per i beni mobili, stipula per gli immobili e pagamento per le prestazioni di servizi).

³ Casualmente il nuovo termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione coincide, per un bene acquistato il 31 dicembre o per un servizio pagato in tale data, con quello di quattro mesi entro il quale la fattura di acquisto deve essere pervenuta per evitare all'acquirente/committente la sanzione di una volta l'imposta ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Oltre alla drastica riduzione del termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione, il legislatore è intervenuto anche sul testo dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972, norma che disciplina la registrazione degli acquisti.

Nello specifico, quest'ultima disposizione, anch'essa novellata dal D.L. 50/2017, stabilisce che l'annotazione delle fatture di acquisto deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il nuovo termine per la registrazione delle fatture, previsto dal D.L. 50/2017, non collima con quello previsto dalla medesima norma per l'esercizio della detrazione dell'Iva entro l'anno in cui il diritto della detrazione è sorto.

Ad esempio in presenza di un bene consegnato nel mese di dicembre 2017, con fattura emessa nello stesso mese, ma ricevuta dal cliente nel gennaio 2018, l'Iva relativa a quest'operazione è detraibile nella dichiarazione Iva del 2017⁴ (da presentare entro il 30 aprile 2018), ma la fattura viene registrata nel 2018 o al limite entro il maggior termine del 30 aprile 2019. Difficile imputare in un anno una operazione registrata nell'anno successivo; i programmi di contabilità non lo fanno o se lo fanno la procedura è complicata. Peraltro anche l'agenzia delle Entrate in sede di controllo, non troverà riscontro tra le fatture registrate in un anno e l'imposta detratta per il medesimo periodo d'imposta.

⁴ Contrariamente a quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 100/1998, il quale prevede che l'imposta sugli acquisti è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione.

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

L'IMPOSTA NON DETRATTA E' UN COSTO DEDUCIBILE

Nonostante l'art. 99 del Tuir disponga l'indeducibilità delle imposte per le quali è previsto il diritto di rivalsa, l'Agenzia con la circolare 25/E del 2010 ha sostenuto che può essere considerata in deduzione quale costo se il contribuente non ha considerato in detrazione l'Iva non per una sua libera scelta, ma solo sulla base di valutazioni di convenienza economico – gestionale. Vale a dire che se l'attività di recupero della fattura non ancora ricevuta entro la data del 30 aprile, con l'invio di continui solleciti al cedente/prestatore, dovesse rivelarsi più dispendiosa rispetto al beneficio della detrazione, la deduzione del costo sarebbe sicuramente corretta.

DETRAZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTO

La modifica non ha intaccato il funzionamento della rivalsa e detrazione in sede di accertamento: il fornitore, dopo aver emesso la fattura/nota di variazione in aumento, ha diritto di rivalersi dell'imposta nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento dell'Iva accertata, oltre che delle sanzioni e dei relativi interessi; il cliente⁵, destinatario della rivalsa, ha diritto di portare in detrazione l'Iva addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta addebitata.

È evidente come appaia necessaria una revisione delle nuove disposizioni che auspicabilmente saranno contenute nella prossima legge di bilancio.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi

⁵ Il diritto alla detrazione, che sorge solo dopo la corresponsione dell'Iva al fornitore, deve esercitarsi mediante annotazione del documento recante addebito in via di rivalsa dell'Iva accertata nel registro ex art. 25.